

Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese

[www.comune.garbagnate-milanese.mi.it](http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/)

Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, Innovazione Tecnologica e Comunicazione

Servizio Provveditorato, Gare d’Appalto e Contratti

**CAPITOLATO SPECIALE per la conclusione di accordo quadro con unico operatore economico, (art. 54, comma 3 d.lgs. 50/2016 e ss.m.ii.), in unico lotto, avente ad oggetto il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi del Comune di Garbagnate Milanese della durata di anni 2 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2. - CPV 50112000-3.**

**CIG 9168606D03**

INDICE

[**ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO**](#_Toc26438576)

**ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

[**ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO**](#_Toc26438577)

[**ART. 5 –IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO**](#_Toc26438578)

**ART. 6 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

[**ART. 7 – CONTRATTI ATTUATIVI**](#_Toc26438580)

**ART. 8 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

**ART. 9 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO**

**ART. 10 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

**ART. 11 - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA' E PENALITA'**

[**ART. 12 – REFERENTI DEI FORNITORE**](#_Toc26438590)

[**ART. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA**](#_Toc26438591)

[**ART. 14 – MODALITA’ DI PAGAMENTO**](#_Toc26438592)

[**ART. 15 – NUOVE CONVENZIONI CONSIP**](#_Toc26438594) **S.P.A. / ARIA S.P.A**.

[**ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA**](#_Toc26438596)

[**ART. 17 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE**](#_Toc26438597)

**ART. 18 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

**ART. 19 - DIVIETO CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

**ART. 20 - SUBAPPALTO**

**ART. 21 - SICUREZZA E RISERVATEZZA**

**ART. 22 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

**ART. 23 - INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA**

**ART. 24 -DISCIPLINA ANTIMAFIA**

**ART. 25 - RECESSO**

**ART. 26 - PATTO D'INTEGRITA'**

**ART. 27 - PRIVACY**

**ART. 28 - OBBLIGHI SULLE NORME DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

**ART. 29- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**ART. 30- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

**ART. 31- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI**

**ART. 32- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

**ART. 33 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME**.



Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese

www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

**ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Il presente capitolato disciplina l’accordo quadro del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà del Comune di Garbagnate Milanese, o da questo gestiti, assegnati ai diversi uffici ubicati sul territorio di competenza.

Il servizio è affidato mediante accordo quadro, di cui all’art. 54, con unico operatore economico in lotto unico. L’affidatario è chiamato a svolgere il servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione di componenti meccaniche e motoristiche, di componenti dell’impianto elettrico, di climatizzazione, di sostituzione di olii, liquidi lubrificanti e del raffreddamento, filtri olio e filtri vari, revisione dei veicoli.

Il presente capitolato viene redatto in osservanza di:

* il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)” e ss.mm.ii;
* Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;  
  - Legge 29 luglio 2021, n 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
* Legge 28/03/2022, n. 25 di conversione, con modificazioni, del D.L. 27/01/2022, n. 4;
* il Regolamento UE 2016/679;

- le “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

- Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Garbagnate Milanese approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 18/11/2019;

- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 29/11/2021;

- il manuale “Modalità Tecniche di utilizzo” della piattaforma telematica e-procurement ARIA S.p.a. di Regione Lombardia;

- Indicazioni operative per l’applicazione del codice degli appalti nell’ambito dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 36, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 03/02/2020;

- le norme contenute nel Capitolato Speciale che definiscono le condizioni particolari di Contratto della Stazione Appaltante,

- la lettera invito a presentare preventivo, nonché tutta la documentazione allegata;

e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile.

**ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI**

L’Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche “contratti attuativi” che il Comune di Garbagnate Milanese vorrà di volta in volta eventualmente affidare; per questi ultimi saranno stabilite le modalità, durata delle prestazioni ed i relativi importi.

L’Amministrazione sottoscriverà un numero di contratti attuativi dell’Accordo Quadro corrispondenti al proprio fabbisogno senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere anche nel caso in cui tali contratti attuativi dell’Accordo Quadro siano di un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.

Il valore economico stabilito nell’Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno massimo presunto di gara e individuare il quadro economico dell’Accordo Quadro stesso.

La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di obbligazione immediata tra l’Amministrazione nei confronti della Ditta affidataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

La Ditta affidataria si impegna, altresì, ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l’Amministrazione, in attuazione dell’Accordo Quadro, deciderà, di volta in volta, di affidargli.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

**ART. 3 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO**

Oggetto dell’accordo quadro è il servizio manutenzione, riparazione e sostituzione di componenti meccaniche e motoristiche, di componenti dell’impianto elettrico, di climatizzazione, di sostituzione di olii, liquidi lubrificanti e del raffreddamento, filtri olio e filtri vari, revisione dei veicoli e quanto specificato negli articoli seguenti. I servizi oggetto del presente accordo quadro devono essere svolti in officina meccanica autorizzata ed in regola con la vigente normativa in materia e con le autorizzazioni da questa previste, ubicata nel territorio del Comune di Garbagnate Milanese.

**ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO**

L’accordo quadro avrà una durata di 2 anni dalla data di stipula del contratto o dall’avvio dell’esecuzione servizio in pendenza della stipula e prevede un’opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.

Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato non venga raggiunto con gli appositi contratti attuativi.

In tale arco temporale, l’Amministrazione potrà utilizzare l’Accordo Quadro stipulando appositi contratti attuativi che conterranno specifiche richieste di inserzione.

Si precisa sin da ora che, qualora l’ultimo contratto attuativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’Accordo Quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Al termine della durata del servizio, ed in via alternativa all’opzione di rinnovo, l’Appaltatore è tenuto a garantire, previa richiesta della stazione appaltante, la prosecuzione del servizio in regime di temporanea proroga, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo di mesi 6. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione Comunale.

**ART. 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO**

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore economico massimo stimato presunto dell’accordo quadro, per la durata di anni 4, è pari ad € 72.000,00 al netto di iva così dettagliato:

CIG 9168606D03 - base d’asta € 36.000,00, opzione di rinnovo € 36.000,00.

Gli oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenziali si quantificano in € 0,00.

**ART. 6 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

Con la stipula del contratto relativo al presente Accordo Quadro non è dovuto da parte del Comune di Garbagnate Milanese al fornitore alcun corrispettivo.

Con la stipula del contratto l’aggiudicatario si impegna a dare esecuzione ai singoli contratti attuativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti dall’Amministrazione.

Il valore dell’Accordo Quadro di cui al precedente articolo è il limite massimo della somma dei diversi contratti attuativi attivati nel corso di vigenza del contratto.

Gli sconti offerti dal preventivo aggiudicatario definiscono i corrispettivi per l’operatore economico aggiudicatario per i servizi resi, per l’intera durata dell’Accordo Quadro.

In particolare:

- per i pezzi di ricambio/pneumatici: il prezzo corrisposto sarà il seguente:

Prezzo pezzo di ricambio/pneumatico come da listino ufficiale del produttore al netto dello sconto offerto per i prezzi dei pezzi di ricambio e degli pneumatici;

- per la manodopera (prezzo orario al netto dell’iva): il prezzo corrisposto sarà il seguente:

€ 30,00 al netto dello sconto offerto sul costo orario manodopera.

I prezzi, così determinati, si riferiscono all’erogazione dei servizi come descritto dal presente capitolato e si intendono comprensivi di tutte le attività qui descritte.

**ART. 7 – CONTRATTI ATTUATIVI**

Tutti gli interventi indicati nel presente capitolato saranno affidati e specificati di volta in volta all’aggiudicatario con la sottoscrizione dei contratti attuativi a cura del RUP.

L’aggiudicatario riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti ai contratti attuativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

Il Fornitore si impegna altresì a mantenere attivo il deposito cauzionale definitivo per tutta la durata dell’Accordo Quadro indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti attuativi.

**ART. 8 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Le principali prestazioni oggetto dell’accordo quadro sono:

**- manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli:** intesa come il complesso delle operazioni necessarie al ripristino funzionale dei veicoli a seguito di guasto accidentale, anomalia ed usura dei componenti derivanti dal normale utilizzo dei veicoli (es: sostituzione pastiglie freni, sostituzione marmitta, cinghia di distribuzione, frizione, pompa acqua, pompa carburante, revisione del motore, cambio, differenziale, sospensioni…).

Rientrano in questo tipo di prestazioni i controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici e quanto altro necessario per la preparazione meccanica dei veicoli propedeutica all’invio alla revisione periodica, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

**- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di elettrauto**: intesi come complesso delle attività di riparazione di tutte le parti elettriche e/o elettroniche dei veicoli, compresi gli accessori necessari per tutti i veicoli, in seguito al verificarsi di guasti di qualsiasi natura.

**- servizio di revisione**: inteso come programmazione ed effettuazione delle revisioni periodiche previste dalla normativa vigente, da eseguirsi presso officine autorizzate dal Ministero dei Trasporti con sede in Garbagnate Milanese.

A tal fine, contestualmente alla data di inizio del servizio, il Comune di Garbagnate Milanese trasmetterà all’affidatario un elenco dei mezzi assegnati con l’indicazione delle ultime revisioni effettuate. E’ pertanto compito dell’impresa affidataria concordare con l’ufficio comunale competente la data di consegna dei mezzi in officina per eseguire la revisione.

**- riparazione e sostituzione parziale o completa di pneumatici usurati**, in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura, campanatura e convergenza.

**- soccorso stradale** inteso come l’attività di recupero su strada di mezzi incidentati o comunque fermi.

Per gli interventi di soccorso stradale, inteso come trasferimento del mezzo presso l’officina per la riparazione od altro luogo sul territorio comunale indicato dalla stazione appaltante, sarà a carico dell’appaltatore l’onere del mezzo impiegato, mentre saranno remunerate le ore operaio impiegate per il soccorso; per soccorsi eventualmente richiesti in fascia oraria eccedente oltre le ore 8,00-18,00 o in giorni festivi/prefestivi sarà riconosciuto un compenso complessivo extra di euro 50,00 IVA esclusa.

Tutti gli interventi elencati devono essere svolti nell’officina meccanica di cui al precedente articolo 3, ad eccezione del soccorso stradale, il quale può avvenire anche al di fuori del territorio comunale.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente sulla base di apposito ordine scritto emesso dalla stazione appaltante, ad eccezione degli interventi per soccorso stradale che potranno essere richiesti anche telefonicamente.

**ART. 9 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO**

1. I veicoli oggetto di intervento saranno condotti da parte degli incaricati del Comune di Garbagnate Milanese presso l’officina meccanica dell’impresa affidataria di cui al precedente articolo 3, previa richiesta di intervento. La presa in carico del mezzo da parte dell’impresa affidataria deve aver luogo entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di trasmissione della richiesta di intervento.

2. L’impresa affidataria effettuerà una preventiva diagnosi ed entro la fine del giorno lavorativo successivo presenterà alla stazione appaltante un preventivo di spesa scritto, contenente la descrizione dettagliata dei lavori, dei tempi d’intervento e dei ricambi o materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezzari, numero di ore di manodopera e costi relativi. Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la stazione appaltante e l’impresa affidataria saranno effettuate mediante posta elettronica.

3. Gli interventi dovranno essere eseguiti previa emissione di uno specifico buono d'ordine/autorizzazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il cui nominativo verrà comunicato all’aggiudicatario al momento della stipula del contratto di accordo quadro o della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio. Tale autorizzazione conterrà gli estremi del preventivo di spesa.

Con l’emissione del buono d’ordine/autorizzazione il Comune di Garbagnate Milanese dichiara di averlo verificato ed accettato, sia in termini di costi che di tempi d’intervento. L’invio del buono d’ordine/autorizzazione definisce altresì le priorità degli interventi da effettuarsi.

4. Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si dovessero verificare in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all’intervento, dovranno essere immediatamente comunicati alla stazione appaltante ed eseguite solo a seguito di autorizzazione da parte della stessa.

Nulla sarà corrisposto a seguito dell'esecuzione di lavori e sostituzione di pezzi preventivamente non autorizzati.

5. La riparazione deve essere effettuata nel rispetto dei tempi standard previsti dal prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di meccanica in uso dall’azienda automobilistica produttrice di ciascun veicolo, con una tolleranza del 10%. In linea generale, le piccole riparazioni dovranno essere eseguite entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo alla data di invio del buono d’ordine.

L’impossibilità a provvedere entro i termini previsti deve imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di

approvvigionamento dei ricambi. Per questi ultimi casi l’affidatario dovrà comunicare immediatamente

alla stazione appaltante le difficoltà riscontrate ed attivarsi per eseguire l’intervento nel minor tempo possibile.

Per interventi di particolare complessità ed urgenza il tempo di intervento potrà essere concordato fra le parti.

6. La consegna del veicolo da riparare (indicativamente dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi) è a carico della stazione appaltante, salvo i casi in cui i veicoli non siano in grado di circolare. In tali casi l’impresa affidataria si impegna ad effettuarne il recupero e il trasporto fino alla propria sede operativa, il prezzo corrisposto per questo servizio sarà quello specificato al precedente articolo 8.

Il mancato o ritardato recupero del mezzo incidentato o in avaria viene considerato inadempimento contrattuale grave.

Ultimato l’intervento richiesto, l’impresa esecutrice riconsegna il mezzo al dipendente incaricato del ritiro, unitamente ad una scheda (all. scheda tecnica),firmata dal titolare, a dimostrazione dell’avvenuta prestazione.

**ART. 10 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

Il Fornitore si obbliga a:

1. fornire i servizi oggetto dell’Accordo Quadro impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nel presente capitolato e nella lettera invito a presentare preventivo;

2. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni fornite alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei contratti attuativi;

3. comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro;

4. eseguire, in considerazione della diversa tipologia di immatricolazione dei mezzi, le revisioni periodiche previste dalla normativa vigente **al costo unitario di € 79,02** come da normativa vigente.

L’impresa affidataria programma e concorda con la stazione appaltante la loro consegna presso un’officina autorizzata dal Ministero dei Trasporti sul territorio di Garbagnate Milanese.

Qualsiasi intervento di manutenzione/riparazione si renda necessario per garantire l’idoneità del mezzo al superamento della revisione deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante.

Nel caso vengano maggiorati i “costi fissi” della revisione (tassa governativa, tariffa per revisione, etc.) con nuovi interventi normativi, saranno incrementati i costi sopra indicati in misura corrispondente.

5. fornire, dietro richiesta del Comune di Garbagnate Milanese, i listini prezzi delle parti di ricambio sia meccaniche che elettriche, ed il tempario delle riparazioni della casa costruttrice di riferimento;

6. ai fini delle relative verifiche, su richiesta della stazione appaltante, l’impresa è tenuta a produrre copia della fattura d’acquisto dei pezzi di ricambio;

7. l’impresa aggiudicataria dovrà garantire l’utilizzo esclusivo di ricambi originali non rigenerati;

8. l’eventuale utilizzo di pezzi non originali, per mezzi molto vetusti, deve essere autorizzato dal Comune di Garbagnate Milanese, ferma restando la garanzia di legge;

9. tutte le riparazioni dovranno avere una garanzia di almeno 12 mesi. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dalla stazione appaltante;

10. i pezzi di ricambio sostituiti dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali verifiche da parte della stazione appaltante, per almeno 15 giorni consecutivi decorrenti dal ritiro del mezzo;

11. sarà cura dell’impresa affidataria inoltre:

- comunicare, a mezzo posta elettronica, la data di ingresso del mezzo in officina entro 24 h dalla sua consegna per eseguire la prima diagnosi;

- comunicare, mediante posta elettronica, la data di ultimazione dei lavori entro 24 h;

- comunicare, nel caso di fornitura di ogni nuovo pneumatico, il numero DOT dello stesso, dal quale è desumibile la data di fabbricazione;

- comunicare per ogni nuova batteria installata il corrispondente numero di serie. In alternativa, l’impresa è tenuta a punzonare sulle stesse la data di montaggio;

- trasmettere, qualora la stazione appaltante lo richieda, i listini ufficiali dei principali produttori di pneumatici, etc.

L’Amministrazione si riserva il diritto di far controllare da terzi specialisti i lavori eseguiti, relativamente sia alla congruità dei costi indicati, che alla tipologia dei materiali impiegati e, in generale, di effettuare verifiche sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente capitolato.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente capitolato nonché alle modalità di svolgimento del servizio, l’impresa affidataria dovrà provvedere alla reiterazione degli interventi, pena l’applicazione delle penalità di cui al seguente articolo; ove richiesto, la stazione appaltante potrà farli eseguire da officina di propria fiducia, addebitando i costi sostenuti sui crediti vantati dall’impresa aggiudicataria o sulla garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata, entro cinque (5) giorni decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all’Amministrazione o a terzi, saranno assunti dal Fornitore a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

**ART. 11 – PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA’**

I rilievi inerenti le non conformità di servizi previsti dal presente Capitolato sono contestati e notificati tempestivamente all’affidatario tramite PEC.

Se entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della notifica della contestazione di cui sopra, l’affidatario non fornisse alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, la Stazione Appaltante applicherà le penalità indicate nel presente Capitolato e provvederà ad introitare le somme dovute secondo le modalità specificate all’art. 14 “Modalità di pagamento”.

L’Amministrazione potrà scomputare le penali e gli altri crediti dalla stessa maturati dai corrispettivi spettanti al Fornitore a qualsiasi titolo oppure, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente capitolato non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazioni cui si riferiscono le penali medesime.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comporteranno l’applicazione delle penali riportate nella tabella seguente.

|  |  |
| --- | --- |
| **IPOTESI DI INADEMPIMENTO** | **VALORE DELLA PENALE** |
| Mancata presa in carico del mezzo da parte dell’impresa affidataria | 1 x mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo Quadro per ogni giorno di ritardo |
| Mancata emissione del preventivo di spesa | 0,5 x mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo quadro per ogni giorno di ritardo |
| Mancata comunicazione data di consegna del mezzo in officina | 0,5 x mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo Quadro per ogni giorno di ritardo |
| Mancata comunicazione data di ultimazione dei lavori | 0,5 x mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo Quadro per ogni giorno di ritardo |
| Mancata esecuzione degli interventi secondo quanto previsto dal buono d’ordine o concordato dalle parti, fatti salvi i tempi di tolleranza del 10% di cui all’art. 9 | 1 x mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo Quadro per ogni giorno di ritardo |
| Utilizzo di materiali non originali in luogo degli originali salvo quanto stabilito all’art. 10 | 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo Quadro per ogni accertato utilizzo |

Ai sensi dell’art. 113 bis, comma 4 del Codice dei contratti, qualora la sommatoria delle penali esorbiti il 10 % dell’importo contrattuale netto, la stazione appaltante eserciterà in ogni caso la clausola risolutiva espressa (v. art. 29 presente capitolato).

A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali, l'Ente si riserva di valutare l'opportunità di rescindere il contratto.

L’Ente riscuoterà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, spetta all’Ente il diritto di eseguire d’ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Ente. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Aggiudicatario per il fatto che ha determinato l’inadempimento.

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dall’avviso.

**ART. 12 – REFERENTI DEL FORNITORE**

Il Fornitore, prima della stipulazione del contratto, è tenuto a designare e comunicare all’Amministrazione il nominativo e i dati di contatto (indirizzi mail, di PEC ed i numeri di telefono fisso e cellulare) di almeno un referente e un sostituto dedicati alla gestione dell’Accordo Quadro.

In caso di sostituzione, impedimento o assenza del referente, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione indicando contestualmente il nominativo e i dati di contatto del sostituto.

**ART. 13 - POLIZZA ASSICURATIVA**

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per una somma assicurata (massimali/sinistri) non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono imputabili alla Stazione appaltante.

Tale polizza dovrà avere durata almeno pari a quella del contratto e dovrà essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

L’Appaltatore resta responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Ai sensi dell’art. 103, comma 10 del Codice dei contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

**ART. 14 - MODALITA’ DI PAGAMENTO**

Il servizio oggetto del presente capitolato verrà interamente finanziato con mezzi propri di bilancio.

I pagamenti saranno disposti su presentazione di fattura previa verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni.

La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro emetterà le fatture relative alle forniture oggetto dei singoli contratti attuativi applicando gli sconti offerti in preventivo secondo quanto specificato al precedente articolo 6.

Le fatture emesse saranno liquidate entro 30 gg. dal ricevimento presso il protocollo generale dell’Ente, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della regolarità del documento.

Sulle fatture emesse, dovranno comparire:

- il CIG (codice identificativo gara) e gli estremi della Determinazione dirigenziale, con la quale la stazione appaltante ha provveduto all’affidamento dell’accordo quadro,

- il CIG (codice identificativo gara) DERIVATO e gli estremi della Determinazione dirigenziale, con la quale la stazione appaltante ha provveduto alla stipula del singolo contratto attuativo di accordo quadro ed al relativo impegno di spesa.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

* 1. all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
  2. agli adempimenti di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratto;
  3. in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 iva esclusa, come fissato dalla l. 27/12/2017, n. 205, art. 1 commi 986 e 988, iva esclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un adempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non vengono corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;

− DURC irregolare.

La Società non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Dal pagamento del corrispettivo è detratto l’importo delle eventuali pene pecuniarie applicate alla ditta e quant’altro dalla stessa dovuto.

In caso di ritardato pagamento, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, è applicabile il tasso d’interesse legale. In ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

**ART. 15 – NUOVE CONVENZIONI CONSIP S.P.A. / ARIA S.P.A.**

In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, la Stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora la società affidataria non sia disposta ad una revisione del prezzo dell’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP S.P.A. / ARIA S.P.A. rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

La Stazione appaltante eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso la Stazione appaltante provvederà a corrispondere all’Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% (dieci per cento) di quelle ancora da eseguire relativamente ai singoli contratti attuativi di accordo quadro già stipulati.

**ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale e cioè € 3.600,00; in considerazione del fatto che il contratto oggetto di stipula è un accordo quadro, e in quanto tale gli eventuali contratti attuativi dello stesso aleatori, riferendosi ad eventi avversi non certi (rottura pezzi e malfunzionamenti), non applicano i periodi 3 e 4 del comma 1 del richiamato art. 103.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’art. 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità agli schemi tipo approvati con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante in conformità all’art. 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla emissione del certificato di regolare esecuzione o di analogo documento.
5. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 5 e 103, comma 10 del Codice dei contratti.

**ART. 17 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, come richiamato dall’art. 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l’importo della della garanzia definitiva di cui all’art. 15 sono ridotti:

1. del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO9000;
2. del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella del punto 1, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccolo e medie imprese;
3. del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione dei commi 1 e 2, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20%(venti per cento),per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
4. del 20% (venti per cento),anche cumulabile con la riduzione dei commi 1 e 2, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
5. del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, per gli operatori economici in possesso della certificazione UNI EN ISO 14064-1 o della certificazione UNI ISO/TS 14067;
6. del 30% (trenta per cento), nei contratti di servizi e forniture, non cumulabile con i punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Le riduzioni sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, per beneficiare delle riduzioni, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’impresa aggiudicataria.

**ART. 18 – ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO**

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Società aggiudicataria.

La Società aggiudicataria deve garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

La Società aggiudicataria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio.

La Società aggiudicataria dovrà sostenere i costi relativi all’assolvimento degli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e prevenzione.

**ART. 19 – DIVIETO CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con l’Amministrazione, salvo la stessa avere facoltà di ritenere risolto il contratto medesimo con diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del Codice e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

**ART. 20 - SUBAPPALTO**

Ai sensi dell’art. 105, comma 4 del Codice dei contratti, ai soggetti affidatari del contratto è consentito procedere al subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica della regolarità del DURC dell’Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

1. l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
2. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
3. all’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende appaltare;
4. documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare;
5. il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

L’Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni e trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata nonché l’assenza di motivi di esclusione.

Il contratto di subappalto dovrà essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo sia in termini prestazionali che economici con particolare riferimento alle certificazioni aziendali e del personale richieste in sede di gara.

L’Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei servizi subappaltati.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

**ART. 21 - SICUREZZA E RISERVATEZZA**

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L’obbligo di cui ai precedenti capoversi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L’aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del servizio affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L’affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti in forza del presente contratto.

L’affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

**ART. 22 -TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se in via non esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane Spa, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto per il presente servizio dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero da altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità, fatta eccezione per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi.

Costituisce motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'inosservanza dell'obbligo di effettuare i pagamenti connessi al presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Il verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione del contratto senza bisogno di diffida, con semplice comunicazione scritta da parte dell’Ente alla Società sulla volontà di avvalersi della clausola risolutiva da inviare entro 8 (otto) giorni dalla scoperta dell’evento con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, sia nei rapporti con la Stazione appaltante sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Si impegna pertanto ad inserire in ogni subcontratto inerente le prestazioni oggetto del presente appalto, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**ART. 23 – INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA**

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 e 6 del Codice dei contratti, qualora si riscontri un’inadempienza contributiva risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice, impiegati nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Altresì in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni a favore del personale addetto al servizio appaltato, la Stazione appaltante procede alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegna all’Appaltatore il termine massimo di 15 (quindici) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione e l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l’Appaltatore non provveda al pagamento delle retribuzioni entro i termini stabiliti e non presenti contestazioni sulle richieste, la Stazione appaltante, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

**ART. 24 – DISCIPLINA ANTIMAFIA**

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, per l’Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all’assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l’insussistenza delle situazioni ostative previste dalla normativa antimafia.

**ART. 25 - RECESSO**

Il Comune di Garbagnate Milanese si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dall’accordo quadro e dai contratti attuativi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da notificarsi all’aggiudicatario tramite PEC.

In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purchè correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal Capitolato.

**ART. 26 – PATTO DI INTEGRITA’**

Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 06/11/2012 n. 190, recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, l’Appaltatore si impegna ad accettare e a rispettare il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate Milanese” approvato con Deliberazione di Giunta n. 108 del 18/11/2019.

Ai sensi dell’art. 4 del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate Milanese”, qualora la Stazione appaltante accerti il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni ivi contenute, oltre alla segnalazione agli Organi/Autorità competenti, ciò comporterà l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;

- revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto;

- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto.

**ART. 27 – PRIVACY**

I dati personali conferiti ai fini della stipula e gestione del contratto di appalto saranno processati secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE n. 2016/679.

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

1. Il titolare del trattamento è il Comune di Garbagnate Milanese ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: Piazza Alcide De Gasperi, 1 20024 Garbagnate Milanese (MI) PEC [comune@garbagnate-milanese.legalmail.it](mailto:comune@garbagnate-milanese.legalmail.it) tel 02.78618200;
2. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) del Comune di Garbagnate Milanese sono i seguenti: e-mail: [rpd@comune.garbagnate-milanese.mi.it](mailto:rpd@comune.garbagnate-milanese.mi.it);
3. Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
4. La finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
5. L’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b) Regolamento UE n. 2016/679 tra i quali di chiedere al titolare del trattamento sopra citato l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
6. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Garbagnate Milanese implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi eccetto i casi previsti dal diritto nazionale e dall’Unione europea;
7. Il periodo di conservazione dei dati è correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
8. Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, 11, CAP 00187 ROMA – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

**ART. 28 - OBBLIGHI SULLE NORME DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nel rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l’Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso ai sensi del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dalla legge n. 190/2012.

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013, n. 62, e del Codice di comportamento del Comune di Garbagnate Milanese approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 29/11/2021 la Società con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal  richiamato Codice di comportamento.

La violazione da parte della Società degli obblighi di cui al citato Codice di comportamento dei dipendenti, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art .1456 del codice civile

**ART. 29 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'articolo 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'appalto, ai sensi dell'art. l456 C.C., i seguenti casi:

1. inadempimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
2. difformità nella realizzazione del servizio rispetto a quanto indicato in fase di offerta ed accettato dalla Stazione Appaltante, non inclusa nell’elenco di cui al presente capitolato di gara;
3. sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;
4. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
5. impiego di forme di occupazioni al di fuori dei vincoli e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
6. alla terza contestazione riferita al mancato rispetto delle clausole contrattuali;
7. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
8. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
9. aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
10. il sopravvenire nei confronti dell’Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una misura o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del Codice dei contratti;
11. la perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali apertura di una procedura concorsuale o di fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’art. 110 del Codice dei contratti;
12. mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni contenute nel “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate Milanese”.

L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte della Stazione Appaltante, del risarcimento per danni subiti.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico della Società con cui il contratto è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, nonchè sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione via PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

**ART. 30 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Inoltre alla risoluzione contrattuale si procederà qualora la Società si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato ovvero, qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per la Stazione Appaltante, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Società stessa nell’espletamento del servizio mediante associazione in partecipazione e cessione anche parziale del contratto.

Si procederà alla risoluzione del contratto dopo due contestazioni, effettuate via PEC ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dalla Stazione Appaltante; la risoluzione contrattuale sarà comunicata alla Società mediante PEC che produrrà effetto dalla data della notificazione.

La Stazione Appaltante procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dal Comune, compresa l’eventuale esecuzione in danno.

**ART. 31 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI**

E’ facoltà dell’Ente stipulare con l’operatore economico, che è parte dell’Accordo Quadro, singoli contratti d’appalto (contratti attuativi derivati).

L’affidamento del singolo contratto d’appalto sarà immediatamente impegnativo per il solo aggiudicatario e sarà vincolante per l’Ente solo a seguito degli accertamenti previsti dalla vigente normativa.

La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, è subordinata all’acquisizione della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara.

Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara richiesti o nel caso in cui l’aggiudicatario non si presenti senza giustificato motivo, alla stipula contrattuale, l’Amministrazione ne dichiara la decadenza con facoltà di aggiudicare il servizio ad altro operatore in danno del soggetto economico decaduto.

Il contratto di Accordo Quadro ed i singoli contratti attuativi verranno stipulati mediante corrispondenza commerciale.

**ART. 32 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta in via conciliatoria tra le parti, sarà devoluta al Tribunale di Milano. Per il rimborso delle spese, il pagamento dei danni e quanto dovuto a titolo di penale la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti della Società.

**ART. 33 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Allegato: scheda riconsegna mezzo

Garbagnate Milanese, …………..

IL RUP

DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI,

ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

E COMUNICAZIONE

DOTT. ROBERTO CANTALUPPI